



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO

**Protocollo di intesa per la trattazione delle udienze civili
con collegamento da remoto dinanzi ai giudici togati**

Lette le previsioni dell'art. 83 co. 3 lett. a) d.l. n. 18/2020 del 17.3.2020 come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24.4.2020, in merito alla sospensione delle udienze civili, in relazione all'emergenza sanitaria per il 'covid 19', nel periodo di c.d. fase I, ossia dal 9.3.2020 all'11.5.2020 (termine così prorogato dall'art. 36 d.l. n. 23 del 8.4.2020) con esclusione delle cause civili di competenza del Tribunale per i Minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

Letto l'art. 83, co. 6 e 7 lett. a) e f) che per la c.d. fase II, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal d.l. in data 30.4.2020 in vigore dal 1.5.2020 – ossia nel periodo compreso tra il **12 maggio al 31 luglio 2020** - consente ai capi degli Uffici di adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, ivi compresa la previsione delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia;

Vista la circolare del DOG del Ministero della Giustizia del 2.5.2020 contenente disposizioni organizzative per la fase II;

Visti i provvedimenti del DGSIA del 10 e 20 marzo 2020, ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della 'stanza virtuale', che indicano per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", utilizzando aree riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Letta la delibera del CSM dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra l'altro dell'avvocatura, e d'incentivare il lavoro da remoto, auspicando che diventi la "modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie", invitando i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D. L. n. 18/2020";

nonché la delibera del CSM del 1 aprile 2020, con la quale è stato approvato il format per le udienze civili dinanzi al Tribunale per i Minorenni, da assumere a base dei redigendi protocolli, in considerazione della specificità delle funzioni minorili.

Visti i provvedimenti organizzativi dei Capi degli Uffici giudicante e requirente e le note informative datate 6.4.2020, rivolte ai Giudici Onorari del Presidente del T.M.

Preso atto:

della necessità di portare avanti l'attività istruttoria dinanzi ai giudici togati, prodromica all'adozione del decreto collegiale, nelle procedure di adottabilità ed in molti procedimenti di volontaria giurisdizione a tutela dei minori che versano in una situazione di grave pregiudizio; e che trattasi di attività non rinviabile a data successiva al 30 giugno 2020 nelle materie indicate dall'art. 83 co. 3 lett. a) ed in altre in cui vengono in rilievo le esigenze di tutela dei minori;

della peculiarità della giurisdizione minorile del territorio, e del fatto che in diversi procedimenti di volontaria giurisdizione le parti non sono rappresentate da un difensore di fiducia, il che rende oltremodo difficoltoso procedere all'ascolto dei genitori dei minori 'da remoto';

della impossibilità per l'Ufficio di garantire la presenza di un Cancelliere che proceda alla verbalizzazione dell'attività di udienza, atteso che il personale amministrativo è autorizzato al 'lavoro agile' come da disposizioni normative in vigore fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria;

delle difficoltà tecniche di conduzione di tale tipo di istruttoria, già emerse in occasione dei primi ascolti da remoto effettuate sulla base delle sole disposizioni normative, che rendono necessario disciplinare, d'intesa con la Procura e con il COA le fasi salienti dell'udienza nel rispetto del principio del contraddittorio;

della parziale carenza di forniture informatiche dell'Ufficio, ed in particolare l'assenza di un numero sufficiente di p.c. dotati di *webcam* con cui effettuare il collegamento audio-video; e del fatto che i giudici onorari allo stato non sono in condizione di procedere all'udienza da remoto, in quanto potrebbero utilizzare solo p.c. o altri strumenti tecnici di dotazione personale, con l'utilizzo degli applicativi microsoft Teams e di Skipe for bussiness ove abilitati a tanto, ovvero altre tipologie di video - collegamento (Skipe, Wastapps);

che per tali motivi quanto disposto nel presente protocollo dovrà valere solo per le istruttorie dinanzi ai Giudici togati e non anche dinanzi agli onorari.

Precisato che:

L'udienza si svolgerà prevedendo la presenza del giudice togato procedente, in Tribunale al fine di consentire la consultazione degli atti presenti nel fascicolo civile.

Per facilitare l'istruttoria da remoto, il giudice per ogni singola udienza convocherà non più di tre soggetti da ascoltare in videoconferenza, calendarizzando ad una successiva udienza il completamento dell'istruttoria.

Il Presidente del Tribunale si impegna sin d'ora ad allestire, d'intesa con il locale Cisia, nei locali del Tribunale due postazioni che consentano il collegamento con Microsoft Teams, attraverso i p.c. portatili Lenovo, di dotazione ministeriale, gli unici dotati di webcam.



7

Le previsioni del presente protocollo devono essere applicate solo ove l'attività istruttoria in presenza nei locali del Tribunale non garantisca il pieno rispetto dei divieti di assembramento e delle altre misure di contenimento sanitario legate alla diffusione del contagio; a tal fine si rappresenta che il Palazzo di Giustizia ha spazi sufficienti per procedere assicurando il distanziamento sociale, che gli ambienti sono stati sottoposti a misure di sanificazione il 6 ed il 27 marzo 2020, e che sono in dotazione dell'ufficio DPI (dispenser di Amuchina) e mascherine da mettere a disposizione anche di coloro che ne sono momentaneamente sprovvisti.

Le stesse hanno carattere eccezionale ed avranno efficacia **sino al 31 luglio 2020** o al termine dell'emergenza sanitaria in atto, per come verrà indicato nei provvedimenti normativi, dovendosi necessariamente ristabilire le ordinarie modalità di celebrazione delle udienze non appena superata l'emergenza epidemiologica, perché meglio garantiscono il rispetto del contraddittorio e la formazione del libero convincimento del giudice;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1- FISSAZIONE DELL'UDIENZA e CONVOCAZIONE DELLE PARTI

- a) L'avviso dell'udienza (come da format qui allegato) verrà comunicato almeno 5 giorni prima, salvo improrogabili ragioni d'urgenza, dalla cancelleria civile al difensore e al Pubblico Ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento. La Cancelleria fornirà al giudice che procederà all'ascolto i contatti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) dei difensori e delle altre parti da convocare
- b) Se si rende necessaria l'adozione dei Servizi Sociali o dei servizi socio-sanitari (Consultorio Familiare, Psicologia clinica e NPIA), ovvero il conferimento e la discussione della CTU, l'invito verrà inoltrato anche a detti Uffici che interverranno all'udienza con le modalità di cui al punto 2 lett. a), b), c) e d).
- c) Il difensore, entro 3 giorni precedenti la data dell'udienza, comunica se è in grado di effettuare il collegamento audio - video dal suo dispositivo, se ha già scaricato l'applicativo Microsoft Teams, ed in caso positivo comunica l'indirizzo PEO.
In caso contrario e nello stesso termine chiederà che egli ed i suoi assistiti compaiano in Tribunale, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'Ufficio, finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.
In caso di mancata e tempestiva comunicazione l'udienza istruttoria si svolgerà con le modalità ordinarie in presenza nei locali del Tribunale.
- d) L'ascolto personale del minore sarà effettuato solo ove ritenuto indispensabile, e solo se trattasi di minore ultradodicesimo. In questi casi l'avviso dell'udienza da remoto verrà dato al responsabile della comunità ove il minore è accolto, con l'indicazione del link della stanza virtuale cui collegarsi; se si tratta di minore straniero, si procederà al suo ascolto da remoto a mezzo dell'interprete o mediatore culturale/linguistico presente in struttura.
- e) Se il minore vive presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori, verrà ascoltato di persona in Tribunale nel rispetto delle prescrizioni finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.
- f) Nell'ipotesi in cui per il minore è stato nominato un tutore o un curatore speciale, egli potrà essere ascoltato nello studio del predetto, ove siano disponibili.



- g) Ove tali dati non siano ancora presenti agli atti, i difensori depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico ed un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal giudice in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
- h) Stante la mancanza di un fascicolo civile telematico tutti gli atti verranno depositati dai difensori delle parti attraverso p.e.c. al Tribunale e alle altre parti costituite, allegando copia del proprio documento di identità.
- Lo stesso dicasi per le relazioni dei SS., dei Servizi sociosanitari, e dei consulenti tecnici. Laddove i suddetti soggetti non siano forniti di p.e.c. potranno trasmettere gli atti attraverso posta elettronica ordinaria, cercando di evitare gli accessi negli Uffici del Tribunale per il deposito degli atti e l'estrazione di copia degli atti medesimi.
- i) Il COA di Taranto, laddove lo ritenga opportuno, metterà a disposizione degli iscritti modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione da remoto dei procedimenti civili minorili, ovvero per la richiesta di rinvio dell'udienza.

2- SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA e VERBALIZZAZIONE

- a) Nel verbale dell'udienza istruttoria il giudice provvede ad identificare i difensori delle parti, mediante esibizione di un valido documento d'identità e gli eventuali sostituti e dà atto della presenza nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento di altri soggetti legittimati alla partecipazione. Dà atto della dichiarazione del P.M.M., del difensore, delle parti private, dei Servizi e degli altri soggetti convocati, sulle modalità di partecipazione all'udienza da remoto, e dell'assenza nel medesimo luogo di soggetti non legittimati. Il Pubblico Ministero parteciperà all'udienza da remoto preferibilmente mediante collegamento dall'ufficio della Procura della Repubblica, oppure da altro luogo che comunque consenta il rispetto del principio della riservatezza.
- b) Verifica la regolarità delle convocazioni effettuata dalla Cancelleria per l'udienza istruttoria e procede all'ascolto delle parti, verbalizzando in modo sintetico le loro dichiarazioni, a risposta delle domande, e le loro richieste.
- c) Il giudice e le altre parti, se collegate da luogo distinto dovranno tenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza; il giudice potrà disciplinare l'uso della funzione audio. E' vietata alle parti la registrazione dell'udienza con altre apparecchiature private. Le parti ed i difensori si impegnano a non sovrapporsi nella comunicazione pena la disattivazione del loro microfono
- d) La produzione in udienza di documenti, ove non sia stato possibile il previo deposito, varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito in Cancelleria con modalità telematiche.
- e) In caso di malfunzionamento della video conferenza il giudice dovrà rinviare l'udienza a data successiva, dando comunicazione alle parte del verbale d'udienza contenente il rinvio; con le medesime modalità darà comunicazione dell'eventuale prosieguo dell'udienza ad altra data.
- f) Al termine dell'udienza il giudice inviterà le parti ed i difensori a dichiarare di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza è avvenuto regolarmente.
- g) Il giudice che ha proceduto all'istruttoria darà infine lettura integrale del verbale di udienza, e provvederà ad eventuali correzioni ed integrazioni richieste dalle



parti. Invierà quindi il verbale per posta elettronica ai difensori presenti, i quali risponderanno con messaggio di conferma di lettura; quindi sottoscriverà il verbale e, dopo averlo scannerizzato, provvederà a trasmettere l'atto in Cancelleria per l'allegazione al fascicolo processuale.

Le parti processuali possono richiederne copia con modalità telematiche.

3. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA CIVILE DELLA PROCURA

Del sistema informatico per la connessione ed il collegamento da remoto individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, potranno avvalersi, se tecnicamente possibile, nel corso degli accertamenti preliminari prodromici alla presentazione del ricorso, all'archiviazione o ad altre forme di definizione dei fascicoli Affari Civili, il Pubblico Ministero personalmente o la PG della Sezione in sede delegata nei casi di interlocuzione con Uffici/Enti Pubblici (Servizi Sociali, Asl, Consultorio Familiare, Scuola, FF.OO....) o con le Comunità Educative nonché nei casi in cui si debba procedere all'ascolto di soggetti maggiorenni (genitori, parenti o altre figure di riferimento) solo qualora questi ultimi siano assistiti da un difensore che esprima il consenso a partecipare con collegamento da remoto, unitamente al suo assistito, dal proprio studio professionale o altro luogo privato dotato di idonei strumenti per un collegamento da remoto, (fornendo un indirizzo di P.E.O. accessibile e configurato dalla medesima postazione dalla quale dovrà collegarsi, una utenza telefonica per la immediata reperibilità e l'eventuale account "Teams" se già attivo). In detto caso il difensore attesterà l'identità del soggetto assistito.

Si conviene che il presente protocollo, concordato tra tutte le parti, sarà operativo a decorrere dalla data di sottoscrizione e sino a quando non potrà considerarsi conclusa l'emergenza sanitaria, come da disposizioni del legislatore.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio Giudiziario, *al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia - Settore Minorile.*

Taranto, 5 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Taranto

